



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 12/28 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 402

del 08 ottobre 2020

Prot. Gen. n. 83344

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**
 - della nota n.81024 del giorno 01 ottobre 2020 con cui l'ATER del Comprensorio di Civitavecchia, chiede di effettuare una manifestazione sportiva pugilistica presso il piazzale, adibito a parcheggio, sito in via Sardegna per il giorno 11 ottobre 2020;
- **PREMESSO** che da sopralluogo congiunto, tra ATER e Polizia locale, si concordava la necessità di:
 - interdire la circolazione in un tratto della carreggiata, posta sul lato monte di via Sardegna, al fine di poter posizionare dei container da adibire a spogliatoi per gli atleti;
 - istituire la sosta vietata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata lato monte di via Sardegna, istituendo il doppio senso di circolazione al fine di favorire i soli titolari dei box auto ivi presenti, che potranno transitare per uscire o entrare all'interno degli stessi garage;
 - istituire le discipline viarie di sosta vietata con rimozione e interdizione veicolare nell'intero piazzale centrale di via Sardegna, da utilizzare per l'evento sportivo;
- **LETTE:**
 - la circolare del 07 giugno 2017 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativamente agli aspetti di "safety" e "security" durante le manifestazioni;
 - la circolare prot. n.0217648 del 19 giugno 2017, della Prefettura di Roma, in cui sono indicate le misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche;
 - la circolare del Ministero degli Interni, Dipartimento dei Vigili del fuoco n.11464 del 19 giugno 2017, con la quale vengono date indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di "Safety";
 - la Direttiva n.11001/1/110(10) datata 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni – Gabinetto del Ministro, relativa ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - il Protocollo di Sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 redatto dal tecnico incaricato dall'ATER Civitavecchia;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire lo svolgimento dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di numerose persone, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare nelle vie interessate;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale, Viabilità";

ORDINA:

dalle ore **07:00** del giorno **10 ottobre 2020** fino alle ore **24:00** del giorno **11 ottobre 2020**, in:

VIA SARDEGNA:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione dei veicoli **su entrambi i lati della carreggiata lato monte e l'intero piazzale centrale (attualmente adibito a parcheggio)**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare, **dell'intero piazzale centrale (attualmente adibito a parcheggio) e del tratto iniziale della carreggiata a monte (ingresso da via valle d'Aosta)**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di doppio senso di circolazione **sulla carreggiata lato monte**, consentendo l'accesso, dalla parte di via Marche, dei soli titolari dei box auto ivi presenti nel tratto di strada oggetto dell'intervento.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell'evento per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte del responsabile della manifestazione sportiva.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
- alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.

2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione dell'evento in questione;

3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI